



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Giunta Comunale

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

Junte Communale

AREA-A5

Servizio: ATTIVITA' PRODUTTIVE, AIC-IMPRESE, SUEL, MANIFESTAZIONI,
CULTURA E TURISMO

Ufficio: COMMERCIO

DELIBERAZIONE della Giunta comunale

Seduta N. 18

Delibera n. **49** del **15/05/2020**

**OGGETTO: INDIRIZZI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE E GLI ESERCIZI COMMERCIALI ALLA LUCE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 IN ATTO.**

Alla seduta sono **presenti, in video conferenza**, per il voto le Sigg.re e i Sigg.:

1. CENTOZ FULVIO
2. MARCOZ ANTONELLA
3. DONZEL DELIO
4. GALASSI CRISTINA
5. GIRASOLE LUCA
6. MALACRINO' ANTONINO
7. MIGLIORIN JEANNETTE

Presiede la seduta **CENTOZ FULVIO**, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta **TAMBINI ANNAMARIA**, nella sua qualifica di Segretario Generale.

Si dà atto che il Sindaco Centoz Fulvio, i componenti della Giunta e il Segretario Generale risultano collegati in videoconferenza.

Il Segretario Generale si trova nel proprio ufficio presso il Palazzo Comunale.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate tutte le norme, statali e regionali, emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.19;

Richiamati in particolare:

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 cd "D.L. Cura Italia" convertito in legge n. 27/2020;
- il D.P.C.M. 26.04.2020, che, tra l'altro, ha previsto una prima riapertura di alcune attività, fornendo indicazioni per il riavvio delle stesse;
- il D.L. in corso di pubblicazione "D.L. Rilancio", che prevede, in particolare all'Art. 187 bis "*Sostegno delle imprese di pubblico esercizio*":
 1. *Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.8, sono esonerati fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
 2. *A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.*
 3. *Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*
 4. *Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*
 5. *Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede, in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope, con decreto*



del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;

6. *Omissis...*

Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 27.03.2020, avente ad oggetto: “Emergenza epidemiologica da Covid-19. Misure iniziali di sostegno a famiglie ed imprese - dilazione termini di pagamento”, con la quale tra l'altro è stato disposto il differimento al 30 giugno dei termini relativi al versamento delle rate scadenti tra il 31 marzo ed il 31 maggio del Canone di occupazione del suolo pubblico;

Precisato in particolare che:

- per la ripartenza in condizioni di sicurezza, appare fondamentale garantire, tra l'altro, il corretto distanziamento sociale, tra clienti nonché tra clienti e lavoratori;
- che a partire dal 18 maggio è presumibilmente prevista, anche se ancora non formalizzata, la riapertura, degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto l'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 — Misure per gli esercizi commerciali attualmente aperti che prevede, tra l'altro, una notevole diminuzione della densità di persone presenti nei locali;

Considerato, pertanto, che, ai sensi delle normative statali e regionali, sono e saranno emanate, anche per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, misure di contenimento e di distanziamento, come da Protocolli predisposti dall'Inail e validati dal ISS (Istituto Superiore di Sanità);

Si evidenzia, per quanto sopra esposto, la necessità di individuare nuovi spazi, al fine di recuperare le superfici di somministrazione che si perderanno per attuare il distanziamento sociale. Tali spazi possono essere recuperati o all'interno del locale, se disponibili, oppure all'esterno dello stesso, occupando suolo pubblico (laddove logisticamente possibile in relazione alle situazioni dei luoghi e subordinatamente alla garanzia della sicurezza degli avventori, della circolazione veicolare ordinaria, d'emergenza e pedonale in genere) o privato.

Visti:

- la L.R. n. 1/2006 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13" ed in particolare:
 - o art. 3 – “Definizioni” - comma 1: "Ai fini della presente legge, si intende per":
 - lettera a) "somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico a tal fine attrezzata";
 - lettera b) "superficie aperta al pubblico, l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce il titolo abilitativo, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica, o comunque a disposizione dell'operatore, se privata";
 - o art. 14 – “Orari, riposo settimanale e chiusura temporanea degli esercizi”:



- comma 1 “Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.
 - Comma 2 “Gli esercizi possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale”.
- Il D.LGS. n. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - La L.R. 7 giugno 1999, n. 12 "Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale”;
 - Il Regolamento per l'installazione di strutture provvisorie estive ed invernali "dehors", approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 72 del 20 novembre 2012 e modificato con la delibera n. 21 del 25 febbraio 2014;
 - Il Regolamento comunale per l'installazione di strutture temporanee “dehors” - procedimento autorizzativo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 21 febbraio 2018 – modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 26 febbraio 2020, le cui disposizioni regolamentari integrano e/o sostituiscono, ove con esse incompatibili, le prescrizioni contenute nel Regolamento comunale di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 20.11.2012 e s.m.i.;
 - Il Regolamento comunale canone occupazione spazi e aree pubbliche, ai sensi degli artt. 52 e 63 del decreto legislativo 446/97 e s.m.i., approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.259 del 2 dicembre 1998 e s.m.i, aggiornato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23 febbraio 2016;

Precisato inoltre che:

- le funzioni relative ai procedimenti amministrativi per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, compresi i procedimenti per l'installazione di dehors, sono esercitati, ai sensi legge regionale 23 maggio 2011, n. 12, dal SUEL – Sportello Unico Enti Locali della Valle d'Aosta - istituito con L.R. 11/2003;
- che il Comune di Aosta esercita le funzioni attribuite al SUEL direttamente con uffici incardinati nell'organizzazione del Comune stesso;
- in riferimento alla norma nazionale e in attesa della legge regionale in divenire, come stabilito dal Coordinamento della Struttura SUEL, l'espansione dei dehors per permettere di svolgere l'attività all'aperto potrà essere svolta semplicemente comunicando al Comune e al Suel la disponibilità di spazi pubblici e spazi privati con le modalità stabilite da ogni Comune;

Considerato che la Giunta comunale ritiene necessario adottare misure straordinarie finalizzate a ridurre i disagi e le difficoltà economiche derivanti dal rispetto delle limitazioni normative imposte, in particolare, dal distanziamento sociale che riduce gli spazi di somministrazione in modo drastico;

Specificato che tale orientamento è emerso anche nella seduta del Consiglio Comunale in data 29 aprile 2020 e richiesto fortemente dalla Confcommercio Valle d'Aosta con nota del 24.4.2020 civ. prot. 17406;



Considerato pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, occorre prevedere una disciplina specifica e semplificata per i casi di mero adeguamento alle disposizioni previste per l'emergenza in atto, che non riguardino un effettivo ampliamento delle superfici (per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande e che non comportino cioè l'aumento dei posti a sedere) ma siano atte, esclusivamente, a garantire il distanziamento sociale, limitatamente al periodo di gestione, contenimento e risoluzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in essere;

Precisato che è stato avviato un confronto con i vari uffici comunali e gli altri enti coinvolti al fine di elaborare, uniformemente alle azioni che intendono intraprendere altre realtà locali italiane, una specifica procedura per l'anno 2020 per gli ampliamenti dei dehors che, in relazione alle limitazioni che saranno stabilite dal Governo e dalla Regione per garantire il distanziamento sociale e la tutela della salute, si basi essenzialmente su tre azioni:

- SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI;
- AUMENTO DELLO SPAZIO ESTERNO per le attività, esclusivamente con le modalità e per le motivazioni suaccennate, al fine di attuare il distanziamento sociale;
- ELIMINAZIONE/RIDUZIONE TASSE/ CANONI.

Vista la proposta formulata dai responsabili delle Aree coinvolte condivisa tramite una prima riunione interlocutoria del 11.05.2020 e successiva Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea di cui al verbale del 14.05.2020 agli atti d'ufficio, che forniscono nuove indicazioni in merito alla ripresa delle attività commerciali presenti sul territorio, al fine di agevolarne la riapertura e consentire la fruizione in sicurezza dei locali, fissando le seguenti disposizioni, quale atto di indirizzo a valere per le attività commerciali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come di seguito indicato:

INDICAZIONI SPECIFICHE:

1. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:

- I provvedimenti di autorizzazione, già rilasciati per l'installazione dei dehors, rimangono in vigore e mantengono la loro validità sino a che "la prima autorizzazione" non venga modificata come previsto dal Regolamento dei dehors vigente richiamato, e non possono considerarsi superati in relazione alle disposizioni temporanee approvate con il presente provvedimento;
- La realizzazione/ampliamento di dehors non costituisce, in questo frangente, ampliamento della superficie delle attività di cui trattasi, ma mero adeguamento alle disposizioni di tutela della salute e dei distanziamenti necessari; al fine di mantenere il numero dei coperti attuali, sia interno che esterno già autorizzato, è consentito l'ampliamento temporaneo con l'occupazione di suolo per una metratura massima, laddove possibile, che permetta tale recupero di posti, in riferimento, comunque, agli assenti dei titolari delle attività limitrofe interessate o dei proprietari delle aree private;
- L'ampliamento dei dehors esterni all'attività con nuove occupazioni di suolo, sia pubblico, -laddove logisticamente possibile in relazione alle situazioni dei luoghi e subordinatamente alla garanzia della sicurezza degli avventori, della circolazione veicolare ordinaria, d'emergenza e pedonale in genere-, che privato, potrà avvenire con le seguenti modalità:



- esclusivamente con arredi temporanei e amovibili: tavolini, sedie e ombrelloni; non potranno essere installate strutture fisse, anche se in presenza di autorizzazione del titolare dell'attività adiacente; non potranno essere installati altri elementi di arredo quali totem, supporti listini prezzi, ecc...; gli arredi, nella superficie in ampliamento, potranno essere posizionati solo durante l'orario di apertura del locale e dovranno essere rimossi, se richiesto, immediatamente al passaggio dei veicoli di soccorso ed emergenza e comunque negli orari e nelle giornate di chiusura dell'attività o, nel centro storico, in relazione a particolari orari stabiliti in relazione al carico, scarico merci, passaggio mezzi RSU ecc.
 - ampliamento di dehors su spazio pubblico davanti ad altre attività commerciali adiacenti (laterali o frontistanti) previo consenso scritto – senza richiesta di alcuna remunerazione, trattandosi di area di competenza comunale - del titolare dell'attività interessata al posizionamento dei manufatti davanti alle proprie vetrine, con specifica indicazione della metratura e di eventuali limitazioni di giorni ed orari;
 - utilizzo aree private di zone limitrofe, previo consenso scritto del proprietario del sedime;
 - l'area occupata dovrà essere mantenuta in condizioni di costante pulizia e decoro da parte del gestore;
 - gli arredi non potranno essere collocati davanti agli ingressi delle abitazioni o delle vetrine di attività economiche limitrofe per le quali non sia stato acquisito il consenso scritto del titolare dell'attività stessa;
 - in caso di occupazione su strada non pedonale, con le modalità (e le eventuali eccezioni) che saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale, sarà necessario procedere all'installazione di apposite delimitazioni a protezione del pubblico mediante attrezzature di stabilità certificata quali parapetti, fioriere, potranno anche essere installate pedane; in alcun modo dovrà essere danneggiata la pavimentazione stradale, il tutto conformemente a quanto indicato nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
- La realizzazione/ampliamento del dehors è ammessa previa comunicazione via pec al Comune di Aosta su specifico modello debitamente compilato e sottoscritto, con allegata copia del consenso scritto del titolare dell'attività economica limitrofa/frontale al cui ingresso e/o vetrine, i manufatti saranno collocati e planimetria o documentazione fotografica indicante gli spazi che si intendono occupare;
 - Trattandosi di regolamentazione determinata da una situazione di emergenza, quanto previsto dalla presente per le attività di somministrazione alimenti e bevande è da considerarsi a carattere temporaneo, **per il periodo dalla data successiva alla comunicazione e fino al 31 ottobre 2020**, con facoltà dell'Amministrazione di adottare diverse misure in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria;
 - Sarà possibile, previa indagine per verificare il reale interesse da parte dei titolari delle attività e a seguito dell'individuazione specifica da parte degli uffici comunali delle aree e delle modalità di allestimento, sempre di natura temporanea,



concedere ai pubblici esercizi limitrofi l'occupazione gratuita di spazi concertati, su piazze, slarghi di vie e strade, per consentire gli ampliamenti dei dehors, limitatamente all'installazione di tavolini, sedie e ombrelloni;

- Le piazze e vie interessate potranno essere, in via non esaustiva ed indicativamente, le seguenti:
 - Piazza Emilio Chanoux, limitatamente al sagrato;
 - Piazza Porte Pretoriane;
 - Piazza Arco d'Augusto, porzione semipedonalizzata o tutta;
 - Piazza Vuillermin;
 - Piazza Narbonne (più via Duc);
 - Slargo di via De Tillier, angolo via Gramsci;
 - Slargo via De Tillier, angolo via Lostan;
 - Place des Franchises, lato est;
 - Piazza Roncas;
 - Via Losanna, lato ovest;
 - Via Challand;
 - zona verde di via Conte Crotti, lato nord;
 - zona rialzata via della Pace, entrambi i lati;
 - Piazzetta chiesa di Excenex.

Le modalità e i criteri di assegnazione saranno individuati con successivo provvedimento.

2. ESERCIZI COMMERCIALI:

- Ogni domenica del mese, potrà essere concessa, in via generale, l'occupazione di suolo pubblico nell'area antistante l'esercizio commerciale (negozi alimentari e non) per poter esporre i prodotti al fine di compensare la limitazione del numero di accesso di clienti nei locali;
- Sarà emessa, in relazione alle disposizioni normative del Governo e della Regione in relazione alle misure da adottare, per garantire la tutela della salute con particolare riferimento ai divieti di assembramento, apposita Ordinanza del Sindaco con indicati giorni, orari autorizzati e metrature concesse, nonché specifiche prescrizioni;
- La possibilità di utilizzare l'area è ammessa previa comunicazione via pec, al Comune di Aosta, su specifico modello debitamente compilato e sottoscritto, trasmesso anche da parte delle Associazioni di categoria per conto di diversi negozianti;
- Il titolare dell'attività commerciale dovrà, pertanto, tener conto di tale possibilità nel caso di consenso rilasciato ad un pubblico esercizio di utilizzo della propria area di pertinenza;



- Trattandosi di regolamentazione determinata da una situazione di emergenza, quanto previsto dalla presente per gli esercizi commerciali è da considerarsi a carattere temporaneo, **per il periodo dall'approvazione dell'Ordinanza del Sindaco al 31 ottobre 2020**, con facoltà dell'Amministrazione di adottare diverse misure in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria;

INDICAZIONI GENERALI:

- Tutte le attività commerciali esistenti sul territorio del Comune di Aosta dovranno adeguarsi alle disposizioni emanate da Governo e Regione Valle d'Aosta e dai Protocolli sanitari specifici di settore per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, per la tutela della salute, con particolare riferimento alle modalità e distanze da mantenere tra gli avventori, nonché tra avventori e lavoratori, ed ai limiti imposti per i divieti di assembramento;
- L'ampliamento dello spazio sarà concesso a carattere gratuito in quanto la superficie del dehors/area non costituisce un ampliamento dell'attività, non consentendo l'aumento del numero di clienti, bensì contribuendo al rispetto delle norme atte a tutelare la salute di avventori e lavoratori (corretto distanziamento sociale).
- Per le comunicazioni trasmesse prima del 31.07.2020 ai sensi della Deliberazione di Giunta comunale n. 33/2020 non sono dovuti i diritti di istruttoria;
- Al fine di rispettare i limiti previsti di impatto acustico e di rumore, per tutti gli interventi ammessi dalle presenti norme è confermato l'utilizzo degli spazi senza impianti di diffusione sonora;
- Dovranno essere osservate tutte le altre prescrizioni del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ad eccezione del rilascio di formale atto di concessione di suolo pubblico; l'"istanza" di cui al DL in corso di pubblicazione sopra richiamato, essendo la procedura di carattere urgente e contingente e quindi regolata dalle presenti previsioni, sarà sostituita da "comunicazione" da parte del gestore; resta inteso che gli uffici competenti potranno stabilire eventuali ulteriori prescrizioni anche in corso di occupazione già ampliata;
- il gestore potrà procedere all'ampliamento del dehors, dal giorno successivo a quello della presentazione della comunicazione se l'attività insiste su sedime stradale pedonale, e non prima di 10 giorni dall'invio della comunicazione, nel caso di occupazione su strada non pedonale;
- In caso di contestazione della mancata osservazione delle prescrizioni, sia del presente regolamento che di altre normative, incluse quelle riferibili ad eventuali mancate condizioni di sicurezza, circolazione, viabilità e quant'altro, rilevate dal Comando di Polizia Locale, da altro personale dell'Amministrazione Comunale, o comunque da Agenti di polizia giudiziaria ex art. 13 Legge n. 689/81 o Agenti di polizia stradale di cui all'art. 12 del CdS, il gestore dovrà procedere all'immediata rimozione degli arredi posizionati in difformità ripristinando il suolo pubblico;
- Non sono dovuti i canoni per l'occupazione di suolo pubblico per i mesi di marzo, aprile e maggio, per tutte le attività commerciali sospese dai DPCM del governo e che pertanto non hanno potuto esercitare il proprio diritto; eventuali somme già pagate per i mesi sopracitati potranno, previa istanza, essere rimborsati.

Precisato che l'Amministrazione comunale ha avviato sin da subito, insieme agli uffici comunali e agli enti competenti, le procedure per consentire l'ampliamento dei dehors in profondità, nel centro



storico in zona ZTL, in deroga al limite massimo attualmente previsto di 1/3 della larghezza della strada (misurata da edificio ad edificio) per consentire comunque una corsia di transito libera di 3,5 metri, alle seguenti condizioni:

- garantendo una corsia di almeno mt. 2,0 per il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza;
- il dehors dovrà essere allestito **ESCLUSIVAMENTE** con tavolini e sedie leggeri;
- nei seguenti orari: dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 (prevista chiusura al traffico di tutti i veicoli anche normalmente autorizzati al transito ed alla sosta per carico e scarico delle principali vie del Centro Storico – area ZTL);
- prevedendo a carico del gestore l'obbligo di garantire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso, provvedendo immediatamente alla rimozione degli arredi stessi, sia per il passaggio dei mezzi stessi, così come in generale, in situazioni di pericolo, emergenza o in situazioni contingenti che possano comunque provocare criticità;

Precisato che nella Conferenza dei servizi del 14.05.2020 richiamata, i Vigili del Fuoco hanno comunicato che la possibilità di deroga sopra richiamata deve essere oggetto di valutazione da parte della Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi, ai sensi della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 “Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste”, preceduto da sopralluogo al fine di verificare l'attuazione in sicurezza;

Ravvisata, pertanto, la necessità di rinviare a successivo provvedimento la suddetta disposizione per consentire un ulteriore ampliamento della superficie a dehors, a seguito di parere definitivo della Commissione di cui trattasi;

Ritenuto doveroso intervenire a sostegno delle attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande di fondamentale importanza per il tessuto socio economico della Città di Aosta;

Precisato che l'Amministrazione comunale, al fine di riconoscere alle attività commerciali un sostegno concreto, ha sin da subito espresso la volontà, confermata nella seduta del Consiglio Comunale in data 29 aprile 2020, di esentare dal pagamento del Canone di occupazione suolo pubblico tutte le attività commerciali, per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2020, per il tramite anche dell'intervento dell'Anci (lettera a firma di tutti gli Assessori alle attività produttive delle principali Città Capoluogo di Provincia compreso l'Assessore comunale di Aosta) e della Regione;

Visto il nuovo Decreto legge, in corso di pubblicazione definito “DL Rilancio”, soprarichiamato che ha accolto e previsto tale possibilità, fino alla data del 31 ottobre, istituendo un fondo da destinare ai Comuni per il mancato introito del Canone;

Ritenuto, pertanto, di dare mandato agli uffici comunali per la redazione degli atti necessari da adottare da parte dei competenti organi, al fine di dare corso a quanto sopra previsto, in relazione all'esenzione del pagamento del Canone di Occupazione di suolo pubblico.

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.



Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno partecipato il Sindaco e 6 Assessori;

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire, in relazione all'emergenza legata al Coronavirus e alle disposizioni emanate e/o in corso di emanazione da parte del Governo e dalla Presidenza della Regione relative ai distanziamenti necessari per la tutela della salute delle persone, nuove disposizioni in merito alla ripresa delle attività commerciali presenti sul territorio al fine di agevolare la riapertura e consentire la fruizione in sicurezza dei locali e degli spazi, quale atto di indirizzo a valere sulle attività commerciali e sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come di seguito indicato:

INDICAZIONI SPECIFICHE:

a. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:

- I provvedimenti di autorizzazione, già rilasciati per l'installazione dei dehors, rimangono in vigore e mantengono la loro validità sino a che "la prima autorizzazione" non venga modificata come previsto dal Regolamento dei dehors vigente richiamato, e non possono considerarsi superati in relazione alle disposizioni temporanee approvate con il presente provvedimento;
- La realizzazione/ampliamento di dehors non costituisce, in questo frangente, ampliamento della superficie delle attività di cui trattasi, ma mero adeguamento alle disposizioni di tutela della salute e dei distanziamenti necessari; al fine di mantenere il numero dei coperti attuali, sia interno che esterno già autorizzato, è consentito l'ampliamento temporaneo con l'occupazione di suolo per una metratura massima, laddove possibile, che permetta tale recupero di posti, in riferimento, comunque, agli assenti dei titolari delle attività limitrofe interessate o dei proprietari delle aree private;
- L'ampliamento dei dehors esterni all'attività con nuove occupazioni di suolo, sia pubblico, -laddove logisticamente possibile in relazione alle situazioni dei luoghi e subordinatamente alla garanzia della sicurezza degli avventori, della circolazione veicolare ordinaria, d'emergenza e pedonale in genere-, che privato, potrà avvenire con le seguenti modalità:
 - esclusivamente con arredi temporanei e amovibili: tavolini, sedie e ombrelloni; non potranno essere installate strutture fisse, anche se in presenza di autorizzazione del titolare dell'attività adiacente; non potranno



essere installati altri elementi di arredo quali totem, supporti listini prezzi, ecc...; gli arredi, nella superficie in ampliamento, potranno essere posizionati solo durante l'orario di apertura del locale e dovranno essere rimossi, se richiesto, immediatamente al passaggio dei veicoli di soccorso ed emergenza e comunque negli orari e nelle giornate di chiusura dell'attività o, nel centro storico, in relazione a particolari orari stabiliti in relazione al carico, scarico merci, passaggio mezzi RSU ecc.

- ampliamento di dehors su spazio pubblico davanti ad altre attività commerciali adiacenti (laterali o frontistanti) previo consenso scritto – senza richiesta di alcuna remunerazione, trattandosi di area di competenza comunale - del titolare dell'attività interessata al posizionamento dei manufatti davanti alle proprie vetrine, con specifica indicazione della metratura e di eventuali limitazioni di giorni ed orari;
 - utilizzo aree private di zone limitrofe, previo consenso scritto del proprietario del sedime;
 - l'area occupata dovrà essere mantenuta in condizioni di costante pulizia e decoro da parte del gestore;
 - gli arredi non potranno essere collocati davanti agli ingressi delle abitazioni o delle vetrine di attività economiche limitrofe per le quali non sia stato acquisito il consenso scritto del titolare dell'attività stessa;
 - in caso di occupazione su strada non pedonale, con le modalità (e le eventuali eccezioni) che saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale, sarà necessario procedere all'installazione di apposite delimitazioni a protezione del pubblico mediante attrezzature di stabilità certificata quali parapetti, fioriere, potranno anche essere installate pedane; in alcun modo dovrà essere danneggiata la pavimentazione stradale, il tutto conformemente a quanto indicato nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
- La realizzazione/ampliamento del dehors è ammessa previa comunicazione via pec al Comune di Aosta su specifico modello debitamente compilato e sottoscritto, con allegata copia del consenso scritto del titolare dell'attività economica limitrofa/frontale al cui ingresso e/o vetrine, i manufatti saranno collocati e planimetria o documentazione fotografica indicante gli spazi che si intendono occupare;
 - Trattandosi di regolamentazione determinata da una situazione di emergenza, quanto previsto dalla presente per le attività di somministrazione alimenti e bevande è da considerarsi a carattere temporaneo, **per il periodo dalla data successiva alla comunicazione e fino al 31 ottobre 2020**, con facoltà dell'Amministrazione di adottare diverse misure in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria;
 - Sarà possibile, previa indagine per verificare il reale interesse da parte dei titolari delle attività e a seguito dell'individuazione specifica da parte degli uffici comunali delle aree e delle modalità di allestimento, sempre di natura temporanea,



concedere ai pubblici esercizi limitrofi l'occupazione gratuita di spazi concertati, su piazze, slarghi di vie e strade, per consentire gli ampliamenti dei dehors, limitatamente all'installazione di tavolini, sedie e ombrelloni;

- Le piazze e vie interessate potranno essere, in via non esaustiva ed indicativamente, le seguenti:
 - Piazza Emilio Chanoux, limitatamente al sagrato;
 - Piazza Porte Pretoriane;
 - Piazza Arco d'Augusto, porzione semipedonalizzata o tutta;
 - Piazza Vuillermin;
 - Piazza Narbonne (più via Duc);
 - Slargo di via De Tillier, angolo via Gramsci;
 - Slargo via De Tillier, angolo via Lostan;
 - Place des Franchises, lato est;
 - Piazza Roncas;
 - Via Losanna, lato ovest;
 - Via Challand;
 - zona verde di via Conte Crotti, lato nord;
 - zona rialzata via della Pace, entrambi i lati;
 - Piazzetta chiesa di Excenex.

Le modalità e i criteri di assegnazione saranno individuati con successivo provvedimento.

b. ESERCIZI COMMERCIALI:

- Ogni domenica del mese, potrà essere concessa, in via generale, l'occupazione di suolo pubblico nell'area antistante l'esercizio commerciale (negozi alimentari e non) per poter esporre i prodotti al fine di compensare la limitazione del numero di accesso di clienti nei locali;
- Sarà emessa, in relazione alle disposizioni normative del Governo e della Regione in relazione alle misure da adottare, per garantire la tutela della salute con particolare riferimento ai divieti di assembramento, apposita Ordinanza del Sindaco con indicati giorni, orari autorizzati e metrature concesse, nonché specifiche prescrizioni;
- La possibilità di utilizzare l'area è ammessa previa comunicazione via pec, al Comune di Aosta, su specifico modello debitamente compilato e sottoscritto, trasmesso anche da parte delle Associazioni di categoria per conto di diversi negozianti;
- Il titolare dell'attività commerciale dovrà, pertanto, tener conto di tale possibilità nel caso di consenso rilasciato ad un pubblico esercizio di utilizzo della propria area di pertinenza;



- Trattandosi di regolamentazione determinata da una situazione di emergenza, quanto previsto dalla presente per gli esercizi commerciali è da considerarsi a carattere temporaneo, **per il periodo dall'approvazione dell'Ordinanza del Sindaco al 31 ottobre 2020**, con facoltà dell'Amministrazione di adottare diverse misure in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria;

INDICAZIONI GENERALI:

- Tutte le attività commerciali esistenti sul territorio del Comune di Aosta dovranno adeguarsi alle disposizioni emanate da Governo e Regione Valle d'Aosta e dai Protocolli sanitari specifici di settore per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, per la tutela della salute, con particolare riferimento alle modalità e distanze da mantenere tra gli avventori, nonché tra avventori e lavoratori, ed ai limiti imposti per i divieti di assembramento;
- L'ampliamento dello spazio sarà concesso a carattere gratuito in quanto la superficie del dehors/area non costituisce un ampliamento dell'attività, non consentendo l'aumento del numero di clienti, bensì contribuendo al rispetto delle norme atte a tutelare la salute di avventori e lavoratori (corretto distanziamento sociale).
- Per le comunicazioni trasmesse prima del 31.07.2020 ai sensi della Deliberazione di Giunta comunale n. 33/2020 non sono dovuti i diritti di istruttoria;
- Al fine di rispettare i limiti previsti di impatto acustico e di rumore, per tutti gli interventi ammessi dalle presenti norme è confermato l'utilizzo degli spazi senza impianti di diffusione sonora;
- Dovranno essere osservate tutte le altre prescrizioni del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ad eccezione del rilascio di formale atto di concessione di suolo pubblico; l'"istanza" di cui al DL in corso di pubblicazione sopra richiamato, essendo la procedura di carattere urgente e contingente e quindi regolata dalle presenti previsioni, sarà sostituita da "comunicazione" da parte del gestore; resta inteso che gli uffici competenti potranno stabilire eventuali ulteriori prescrizioni anche in corso di occupazione già ampliata;
- il gestore potrà procedere all'ampliamento del dehors, dal giorno successivo a quello della presentazione della comunicazione se l'attività insiste su sedime stradale pedonale, e non prima di 10 giorni dall'invio della comunicazione, nel caso di occupazione su strada non pedonale;
- In caso di contestazione della mancata osservazione delle prescrizioni, sia del presente regolamento che di altre normative, incluse quelle riferibili ad eventuali mancate condizioni di sicurezza, circolazione, viabilità e quant'altro, rilevate dal Comando di Polizia Locale, da altro personale dell'Amministrazione Comunale, o comunque da Agenti di polizia giudiziaria ex art. 13 Legge n. 689/81 o Agenti di polizia stradale di cui all'art. 12 del CdS, il gestore dovrà procedere all'immediata rimozione degli arredi posizionati in difformità ripristinando il suolo pubblico;
- Non sono dovuti i canoni per l'occupazione di suolo pubblico per i mesi di marzo, aprile e maggio, per tutte le attività commerciali sospese dai DPCM del governo e



che pertanto non hanno potuto esercitare il proprio diritto; eventuali somme già pagate per i mesi sopracitati potranno, previa istanza, essere rimborsati.

3. di rinviare a successivo provvedimento le disposizioni attuative per consentire un ulteriore ampliamento della superficie a dehors in profondità, nel centro storico in zona ZTL, in deroga al limite massimo attualmente previsto, come meglio precisato nelle premesse, a seguito di parere definitivo della Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi;
4. di dare mandato agli uffici comunali per la redazione degli atti necessari da adottare da parte dei competenti organi al fine di dare corso alla volontà dell'Amministrazione di riconoscere alle attività commerciali un sostegno concreto, esentando dal pagamento del Canone di occupazione suolo pubblico tutte le attività commerciali fino al 31 dicembre 2020;
5. Di dare atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche e/o integrazioni, in relazione alle previste future nuove disposizioni da parte del Governo e/o dalla Presidenza della Regione.

Proposta di deliberazione in originale firmata:

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Elisabetta Comin

Per Il Dirigente Assente Fabio Florio
Il Funzionario
Fulvio Boero

La Vice Sindaco-Assessore Alle Attivita'
Produttive E Allo Sviluppo Economico
Antonella Marcoz

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa

Il Dirigente dell'Area A2
Valeria Zardo



In originale firmato:

Il Sindaco:

CENTOZ FULVIO

Il Segretario generale:

TAMBINI ANNAMARIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa esecutiva.

Aosta, il 15 maggio 2020

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella